

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA IDRICA DELLA ZONA P.I.P.

(approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 22.03.2010)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO

Le presenti condizioni generali di fornitura (di seguito *CGF*) disciplinano il servizio di somministrazione da parte del Comune di Zoppola (di seguito *Comune*) dell'acqua potabile ed antincendio all'utenza nella zona P.I.P. di Pra' de Risi (di seguito *zona PIP*).

Art.2 - CAMPO DI APPLICAZIONE - NORME DI RIFERIMENTO

Il Comune assicura il servizio di fornitura idrica previa stipula di regolare contratto, nel rispetto delle condizioni di cui alle presenti CGF e delle disposizioni di cui agli artt. 1559/1570 del Codice Civile.

Con la sottoscrizione del contratto s'intendono conosciute ed accettate tutte le disposizioni contenute nelle presenti CGF.-

Art.3 - USI DELL'ACQUA E TIPI DI FORNITURA

Il Comune assicura, di norma, forniture d'acqua nella zona PIP per edifici adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali ed agricole, quali negozi, bar, alberghi, uffici, stabilimenti, opifici, laboratori, cantine, ecc.

Qualora necessario sarà possibile effettuare forniture d'acqua anche per:

A) Uso domestico.

Sono da intendersi ad uso domestico le somministrazioni a beneficio di abitazioni urbane e rurali.

B) Uso zootecnico.

Sono da intendersi ad uso zootecnico le somministrazioni a beneficio esclusivo di allevamenti di animali, subordinatamente alla presentazione di apposita istanza documentata.

Art.4 - UTENZE MULTIPLE

E' ammesso l'uso multiplo per utenze dotate di un solo contatore che serva più unità immobiliari.

Il rapporto contrattuale di fornitura intercorre in tal caso tra il Comune e l'amministratore o il legale rappresentante dell'intero complesso. La tariffa multipla ha efficacia dalla data di richiesta della stessa , con allegata certificazione delle unità immobiliari servite. Seguirà opportuna verifica del personale Consorziale.

Al fine delle presenti CGF per "unità immobiliare" s'intende ogni abitazione singola e ogni immobile o porzione di esso destinato alla residenza, ovvero adibito allo svolgimento di attività commerciali, professionali, artigianali, agricole e consimili il quale sia oggetto di autonoma individuazione, anche sotto il profilo economico, rispetto al complesso cui appartiene.

Art.5 - UTENZE SPECIALI

Il Comune in aggiunta a quanto previsto dal precedente art.3, accorda in via straordinaria forniture cosiddette "utenze speciali", a favore dell'utenza che abitualmente abbia rilevanti e documentati consumi almeno pari ad oltre 1000 mc. mensili.

Tale tipo di utenza deve essere richiesto, con motivata e documentata istanza, dalla ditta/soggetto interessata/interessato e deve essere assentito dal Consiglio di Amministrazione previa adozione di formale atto deliberativo con il quale dovranno essere stabiliti la tariffa da applicare, che non potrà mai essere inferiore a quella base, ed i quantitativi di minimo impegnato.

I rapporti tra le parti saranno regolamentati da apposita convenzione disciplinante le modalità di erogazione, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, le fatturazioni e tutti gli oneri e spese conseguenti.-

Art.6 - DIVIETO DI SUBFORNITURA

E' fatto divieto all'utente di assentire l'uso dell'acqua ad altre unità immobiliari diverse da quelle contrattualmente servite.

In caso di accertata violazione sarà applicata la sanzione della sospensione della fornitura, previa formale contestazione del fatto, da notificarsi all'utente interessato a mezzo raccomandata A.R.

Nel caso in cui la controversia non trovi soluzione o di accertata reiterata del divieto di cui al precedente comma 1°, il Comune disattiverà il contatore con contestuale risoluzione del contratto di fornitura a norma dell'art.1456 del codice civile, fatta salva ogni eventuali azione civile e penale.-

Art.7 - VARIAZIONE D'USO

L'utente non può destinare l'acqua ad uso diverso da quello per la qual è stata richiesta.

Qualora sia accertato che la fornitura non corrisponda più all'uso per il qual è stato stipulato il contratto, il Comune avviserà l'utente per iscritto della necessità di variare la categoria d'uso.

Entro i successivi 30 giorni dalla data del suddetto avviso l'utente potrà produrre per iscritto eventuali controdeduzioni.

Trascorso inutilmente il predetto termine il Comune provvederà d'ufficio alla variazione d'uso.-

TITOLO II°- L'ALLACCIAMENTO D'UTENZA

Art.8 - DOMANDA DI FORNITURA

Con la domanda di fornitura, redatta su apposito modulo fornito dal Comune, l'utente è tenuto a fornire le informazioni anagrafiche e fiscali e quelle relative al luogo e all'attività svolta in relazione all'utilizzo del servizio d'acquedotto.

Tali informazioni devono essere fornite anche al fine di consentire la corretta attribuzione della categoria di consumo ed il Comune s'impegna a mantenerle riservate, fatto salvo l'ordinario utilizzo per l'assolvimento dei fini propri dell'azienda. Il Comune Acquedotto assicura che le informazioni raccolte saranno utilizzate unicamente per l'adempimento e le finalità previste dal contratto di somministrazione.

Se il richiedente è inquilino, affittuario, assegnatario, usuario o comodatario dell'immobile da servire, alla domanda dovrà essere allegato il nullaosta del proprietario o copia del contratto di locazione.

Il richiedente, altresì, deve presentare all'atto della domanda un estratto di mappa catastale e all'atto della stipula del contratto dovrà produrre tutti i documenti prescritti dalle vigenti norme e leggi in materia edilizia e di difesa del suolo, nonché quelli indicati dai tecnici addetti al sopralluogo.

L'erogazione dell'acqua sarà accordata al richiedente successivamente alla verifica, da parte degli organi tecnici del Comune, dell'esistenza di una condotta idrica nel sito interessato, nonché delle eventuali necessarie condizioni di portata e di pressione della rete idrica esistente e della inesistenza a nome dello stesso o dei conviventi di debiti nei confronti del Comune, connessi al mancato pagamento dei consumi periodici d'acqua.

Alla domanda di fornitura farà seguito il sopralluogo da parte di personale tecnico consorziale al fine di stabilire le modalità tecniche dell'allacciamento, nonché l'importo della spesa necessaria per l'esecuzione dell'allacciamento stesso.-

Art.9 - ESTENSIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA

Nel caso di richiesta di fornitura in zone non servite dalla rete idrica o con rete idrica non sufficiente a garantire nuove forniture, si provvederà all'allacciamento solo previa estensione o potenziamento della rete idrica stessa, il tutto a carico del Comune interessato e/o dell'utente richiedente.

Nel caso di mancata estensione il Comune valuterà la possibilità di eseguire un allacciamento posizionando il pozzetto nelle immediate vicinanze della rete idrica esistente.-

Le reti come sopra realizzate ai fini gestionali resteranno nelle disponibilità del Comune per interventi di qualsivoglia natura.

Art.10 - SERVITU'

Nel caso in cui per servire l'utente si debbano insediare tubazioni e/o manufatti su proprietà di terzi, il richiedente deve far pervenire regolare atto di servitù d'acquedotto, compilato secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Consorziale.

Le relative spese sono a carico del richiedente.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per quanto attiene eventuali allacciamenti già eseguiti in assenza di formale atto di servitù e pertanto ogni onere connesso ad eventuali modifiche o spostamenti degli stessi resteranno a carico dell'utente interessato.-

Art.11 - L'ALLACCIAMENTO D'UTENZA

L'allacciamento d'utenza è eseguito dal Comune, con spese a carico dell'utente.

Per allacciamento d'utenza s'intendono tutte le opere di derivazione dalla condotta consorziale, fino all'apparecchio di misura, compreso il pozzetto in cui è allocato.

Il contatore costituisce punto finale dell'allacciamento e punto di consegna dell'acqua all'utente.

Le spese per l'esecuzione dell'allacciamento, risultanti da specifico preventivo di spesa, redatto in base alle tariffe vigenti, sono comunicate all'utente che provvederà a versarle, entro il termine indicato dal Comune e comunque prima dell'esecuzione dei lavori.

Nella formulazione del preventivo si terrà conto delle particolari prescrizioni che di volta in volta saranno impartite dai terzi interessati all'esecuzione dei lavori. Sono pure a carico dell'utente le tasse e/o imposte presenti e future, nonché gli eventuali oneri per le pratiche relative alle concessioni degli Enti proprietari di strade, di Consorzi di Bonifica, o Uffici pubblici in genere per attraversamento di strade e canali ivi comprese quelle per costituire eventuali servitù di acquedotto sulla proprietà di terzi.

Tutte le pratiche per la richiesta di autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla-osta, servitù, saranno istruite e redatte dagli Uffici Comunali. Nel caso debbano essere effettuati dei depositi cauzionali a garanzia dei lavori, gli stessi saranno assicurati a cura e spese del Comune.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per il ritardo nell'esecuzione dei lavori determinato dal mancato rilascio, da parte dei terzi interessati delle autorizzazioni di cui al precedente comma.

Tutte le modifiche all'allacciamento e suoi accessori richieste dall'utente, non rientranti nei casi di cui al successivo art.12, saranno eseguite esclusivamente dal Comune, con spese a carico dell'utente.

Art.12 - CANONE MANUTENZIONE PRESA

L'allacciamento d'utenza, dalla presa al contatore, escluso quest'ultimo, è di proprietà dell'utente, con riserva e facoltà da parte del Comune Acquedotto di poter utilizzare, usare e disporre dello stesso per proprie finalità e programmi, anche per forniture a terzi.

La manutenzione dell'allacciamento d'utenza è effettuata dal Comune in via esclusiva.

E' proibito, quindi, all'utente aprire, smontare, manomettere gli impianti, nonché rivolgersi ad estranei per eseguire riparazioni di qualsivoglia natura, pena la sospensione del servizio, il risarcimento di danni eventuali, fatta salva l'azione penale.

Per i costi sostenuti dal Comune, al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità degli allacciamenti soggetti a interventi di rifacimento, riparazione e sostituzione per vetustà degli stessi o per causa di forza maggiore, è dovuto dall'utente, per ogni contatore installato, un canone annuo di manutenzione denominato "CANONE MANUTENZIONE PRESA - C.M.P", da corrisponderci all'atto del pagamento dei consumi periodici.

Art.13 - ALLACCIAMENTO - MODALITA' ESECUTIVE

La dimensione degli allacciamenti è stabilita, da personale tecnico comunale, in relazione alla natura della fornitura richiesta.

Il posizionamento del punto di derivazione dalla condotta, ed il posizionamento del pozzetto d'utenza sono stabiliti dal personale tecnico del Comune, previa consultazione dell'utente interessato.

Il contatore è installato, all'interno di apposito pozzetto interrato, posto in opera nella proprietà dell'utente, nelle immediate vicinanze del confine di proprietà e per quanto possibile all'esterno della recinzione.

In particolari casi e previo rilascio dell'autorizzazione da parte dei terzi interessati, il pozzetto potrà essere collocato nel marciapiedi.

Per motivate necessità, a discrezione dei tecnici Comunali, il contatore può essere collocato in nicchia esterna nella recinzione o nel muro perimetrale del fabbricato.

Nel caso in cui una stessa presa serva diverse unità, nel punto di consegna verrà installato, in un unico pozzetto, un collettore predisposto per l'installazione di tanti contatori quante sono le unità da servire.-

Art.14 - DISPOSITIVO DI ARRESTO E NON RITORNO

L'utente ha l'obbligo di collocare, a sua cura e spese, un rubinetto d'arresto con valvola di non ritorno, a valle del contatore in modo da interrompere l'erogazione in caso di guasti e di lavori alle condutture interne. Decorso un anno dall'inizio di apposita comunicazione, l'installazione di cui al presente comma verrà effettuata dal Comune, con spese a carico dell'utente.

Nel caso di nuovi allacciamenti l'installazione dell'apparecchiatura su descritta sarà effettuata dal Comune, contestualmente all'esecuzione dell'allacciamento stesso, con spese a carico dell'utente.-

TITOLO III°- IL CONTRATTO DI FORNITURA

Art.15 - IL CONTRATTO DI FORNITURA

Il contratto di fornitura dell'acqua è stipulato previo utilizzo di apposito modulo-contratto messo a disposizione dal Comune, mediante sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti (Comune-utente) del testo originale.

All'atto della sottoscrizione del modulo contratto sarà consegnata all'utenza copia dello stesso nonché della fattura per l'importo indicato nel preventivo lavori, da pagarsi a mezzo di bonifico bancario, bollettino di conto corrente o versamento diretto presso il tesoriere consorziale.

Il contratto s'intende perfezionato una volta sottoscritto dall'utente e dal funzionario all'uopo designato ma non produce effetti fino al momento del pagamento della fattura di cui al precedente comma (non si procede all'allacciamento).

Se il pagamento dell'importo dovuto non avverrà entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, lo stesso s'intenderà risolto di diritto.

L'utente s'impegna a comunicare tempestivamente ed in forma scritta qualsiasi cambiamento relativo alle informazioni anagrafiche, di indirizzo e fiscali nonché a quelle che implicino una diversa attribuzione della categoria tariffaria o ulteriori variazioni che dovessero verificarsi nel corso del rapporto contrattuale.

Art.16 - INIZIO E DURATA DELLA FORNITURA

Le erogazioni d'acqua s'intendono poste in esercizio una volta ultimate tutte le opere di presa, di installazione contatore, sigilli compresi, con collaudo ad opera di personale tecnico consorziale abilitato.

E' da tale momento che decorrono i termini contrattuali e che saranno quindi dovuti i canoni, i noli e quant'altro previsto dalle presenti CGF.

In casi particolari la fornitura d'acqua sarà assicurata anche prima dell'installazione del contatore, ma previa formale autorizzazione del Comune, con pagamento di un corrispettivo forfettariamente determinato, su proposta dell'Ufficio Consorziale competente, in base alle tariffe in vigore.

Il contratto di fornitura è a tempo indeterminato e quindi non ha scadenza, salvo quanto previsto e precisato all'articolo seguente.-

Art.17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Il contratto avrà durata fino a quando non sarà disdettato dall'utente o mediante comunicazione scritta, anche a mezzo fax o mediante sottoscrizione di apposita nota presso l'ufficio utenza del Comune.

In seguito a disdetta l'utente è tenuto al pagamento dei consumi finali, dell'eventuale minimo impegnato e dei canoni e noli inerenti l'intero periodo di fatturazione durante il quale è stata effettuata la disdetta stessa.

Nel caso di risoluzione del contratto su iniziativa del Comune per una delle condizioni o situazioni contemplate dalle presenti CGF, all'utenza dovrà essere dato formale preavviso mediante lettera raccomandata avviso di ricevuta.

Trascorsi giorni 15 dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata A.R., senza che l'utente abbia ottemperato a quanto richiesto, il contratto s'intenderà automaticamente risolto con immediata interruzione del servizio di somministrazione.

Se per fatti indipendenti dalla volontà del Comune la suddetta comunicazione non dovesse giungere a destinazione, il contratto sarà risolto d'ufficio trascorsi ulteriori 15 giorni dalla data di restituzione della trasmessa comunicazione da parte del servizio postale.

Art.18 - CAMBIAMENTO DELL'INTESTAZIONE DEL CONTRATTO O SUBENTRO

Il cambiamento della persona fisica o giuridica a cui il contratto è intestato comporta il perfezionamento di un nuovo contratto ed il pagamento dei diritti stabiliti con apposito provvedimento del Comune.

I suddetti diritti non sono dovuti nei casi di successione mortis causa o quando il subentro avviene tra persone conviventi dello stesso nucleo familiare e quando ci sono variazioni di ragione sociale di ditte e/o società che non comportino variazioni di codice fiscale.

Al fine di prevenire situazioni di insolvenza preordinata o di frodi, la richiesta di accollo dei debiti dell'utente moroso da parte del Comune avrà applicazione nei confronti dell'istanza di nuovo allacciamento presentata da conviventi o coabitanti del medesimo, relativi all'impianto per il quale si è verificata la morosità.

Nei casi previsti dal presente articolo, il soggetto interessato dovrà dare comunicazione scritta al Comune entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento.

Art.19 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'Utente è tenuto a versare un deposito cauzionale il cui importo è stabilito con provvedimento del Comune a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali.

Tale somma che assume la natura, per tutta la durata della fornitura, di deposito cauzionale infruttifero e non soggetto a rivalutazione, potrà essere aggiornato dall'Ente, con richiesta a tutti gli utenti di adeguamento ai nuovi importi, mediante addebito in bolletta e previa nota informativa agli stessi.

Il deposito sarà restituito senza ritardo allo spirare del contratto, salvo compensazione con i crediti vantati dal Comune.

TITOLO IV° - DETERMINAZIONE DEI CONSUMI E PAGAMENTI

Art.20 - CONDIZIONI DELLA SOMMINISTRAZIONE E CANONI

L'acqua è somministrata esclusivamente a contatore eccezion fatta per i casi specifici previsti dalle presenti CGF.

La somministrazione è effettuata a fronte della corresponsione dei canoni e delle tariffe all'uopo previste.-

Il Comune s'impegna a dare tempestivamente notizia agli utenti di ogni modifica di prezzi o tariffe mediante idonea campagna informativa.

Art.21 - MINIMO CONTRATTUALE

L'utente è tenuto a corrispondere per ogni unità immobiliare servita, indipendentemente dal consumo, un importo a titolo di minimo contrattuale, da versarsi anche nel caso in cui per assenza o per altro motivo non dipendente dal Comune l'utente medesimo non utilizzi l'acqua.

Il minimo contrattuale assegnato per ciascuna unità, come previsto nell'allegata tabella, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione previa adozione di motivata deliberazione.

Nel caso che un unico contatore serva più unità immobiliari, saranno dovuti tanti minimi quante sono le unità servite.-

Art.22 - FATTURAZIONE UTENZA MULTIPLA

In sede di fatturazione il quantitativo di acqua considerato quale minimo fondamentale per gli usi domestici, ai fini della determinazione dei consumi a tariffa agevolata dovrà essere rappresentato dal prodotto delle unità adibite a civile abitazione per il quantitativo minimo summenzionato.

Al fine della determinazione del suddetto quantitativo di acqua, l'amministratore o il legale rappresentante dovrà produrre, assieme alla domanda per usufruire della tariffa multipla, tanti certificati di residenza o equipollenti, quante sono le unità per le quali è richiesta l'applicazione della tariffa agevolata.

A tali utenze saranno applicati tanti minimi contrattuali impegnati quante sono le unità aventi diritto alla tariffa agevolata.

In ogni caso il Comune non ripartirà, in sede di fatturazione, tra i singoli utenti o le singole unità immobiliari gli importi dovuti.-

Art.23 - FATTURAZIONE

L'esazione dei consumi e relativi canoni è effettuata con cadenza semestrale.

Il Comune ha la facoltà di ricorrere alla fatturazione periodica sulla scorta dei consumi presunti e comunque facendo riferimento a consumi storici o alla media dei consumi della utenza-tipo.

Resta inteso altresì la necessità di effettuare il conguaglio finale dopo regolare lettura del contatore.-

I canoni e le quote fisse potranno, a seguito di formale provvedimento, venire fatturati anticipatamente rispetto all'utilizzo del servizio d'acquedotto, previa idonea informazione all'utenza.

La fatturazione dei consumi idrici deve in ogni caso avvenire in modo posticipato rispetto alla loro effettuazione.

Art.24 - PAGAMENTO BOLLETTE - ASSICURAZIONE

Il pagamento delle bollette dovrà essere effettuato dall'utente entro la data di scadenza sulle stesse riportata, mediante l'utilizzo degli appositi bollettini prestampati, inviati a mezzo posta o consegnati a mano da parte di personale incaricato.

Il pagamento potrà avvenire anche con altro sistema idoneo ed efficace stabilito dall'Ente.

L'utente è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune di qualsiasi variazione del recapito presso il quale inviare le bollette e/o comunicazioni. A tale riguardo qualora la bolletta non venga recapitata per irreperibilità dell'utente o altro motivo e quindi la stessa venga rispedita al Comune e non ci siano altre possibilità di recapito (telefono, o altro), fatti gli accertamenti del caso, l'utenza verrà revocata allo scadere del settimo giorno dalla data di scadenza indicata sulla bolletta stessa

L'utente, peraltro, qualora non si veda recapitare o smarrisca o deteriori la bolletta relativa a quel periodo, deve darne immediatamente comunicazione agli Uffici Comunali, i quali provvederanno, a rimettere una copia della bolletta interessata.

I corrispettivi di esclusiva competenza del Comune dovranno essere pagati per intero altrimenti le relative bollette saranno considerate insolute a tutti gli effetti salvo il caso in cui venga immediatamente evidenziato che la bollettazione si fonda su dati inesatti.

In presenza di utenze versanti in situazioni di grave precarietà e difficoltà economica, previa presentazione di formale istanza da parte del soggetto interessato, il Comune può accordare un piano rateizzato di pagamento dei corrispettivi dovuti.

In qualsiasi evenienza (consumi, perdite o guasti a valle del contatore) l'utente non ha alcun diritto ad abbuoni, sconti, deroghe.

Per le perdite occulte, a valle del contatore, il Comune potrà stipulare in nome e per conto degli utenti, una polizza assicurativa, i cui premi annuali, da addebitare in bolletta, saranno a carico degli utenti che avranno aderito a tale assicurazione.-

Art.25 - OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO

Per i pagamenti effettuati dopo la data di scadenza, ed entro i successivi 7 (sette) giorni non sarà applicata alcuna penale per ritardato pagamento.

Per pagamenti effettuati dall'8° (ottavo) al quarantesimo giorno sarà applicata una penale pari al 5% dell'importo dovuto con un minimo di € 5,00.

Per pagamenti effettuati dopo il quarantesimo giorno sarà applicata una penale pari al 10% dell'importo con un minimo di € 10,00.

Le penalità indicate nei commi precedenti saranno addebitate agli utenti sulla successiva bolletta, oltre agli interessi maturati.

Trascorsi 40 gg. dal termine indicato in bolletta, in mancanza del pagamento, l'Ufficio competente invierà la diffida di pagamento con preavviso di risoluzione del contratto e conseguente interruzione del servizio.

Trascorsi giorni 15 dalla data di ricevimento della raccomandata con cui si preannuncia la risoluzione del contratto, senza che l'utente abbia fatto pervenire agli uffici consorziali l'attestazione dell'avvenuto pagamento, il Comune provvederà alla risoluzione del contratto.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia al precedente art. 17.-

Il Comune infine, per le bollette insolute, si riserverà la facoltà di intraprendere ogni azione per il recupero del credito, inclusa l'eventuale cessione del medesimo a ditta abilitata.

Tutte le spese necessarie per la risoluzione dell'insolvenza, saranno a carico dell'utente.

Art.26 - PROCEDURE CONCURSUALI

Avuta notizia dell'avvio di procedure concorsuali a carico dell'utente, il Comune prenderà opportuni contatti con il curatore per stabilire le eventuali nuove modalità di erogazione e di pagamento del servizio.

TITOLO V° - APPARECCHI DI MISURA

Art.27 – CONTATORI

Presso ciascuna utenza è installato dal Comune, che ne resta proprietario (esclusi i contatori antincendio), un contatore ai fini della misurazione dei consumi.

Qualora il consumo di punta o giornaliero ecceda i limiti massimi stabiliti dalla Ditta costruttrice dell'apparecchio, il Comune provvederà a sostituire il contatore con altro di maggiore calibro, fermo restando il relativo onere di sostituzione e l'adeguamento del deposito cauzionale a carico dell'utente e previa comunicazione allo stesso del relativo preventivo di spesa.

Art.28 - ACCESSO AL MISURATORE

L'utente è sempre tenuto a consentire al personale del Comune il facile ed agevole accesso al pozzetto contenente il contatore ed i suoi accessori per la lettura dei consumi, le opportune riparazioni la verifica degli impianti interni e le ispezioni in genere ovunque si estendano le installazioni idrauliche private servite dall'acquedotto Comunale.

In caso di assoluta e permanente impossibilità di accedere al contatore, il Comune provvederà a comunicare nei modi previsti dal precedente art. 17 la conseguente risoluzione del contratto di fornitura.-

Il personale incaricato dal Comune per l'effettuazione delle letture, ispezioni, manutenzioni, verifiche e quant'altro sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento.

Art.29 - MANCATO FUNZIONAMENTO

Il Comune ha facoltà, di revisionare, tarare, sostituire o modificare il contatore, previa lettura dei consumi in contraddittorio con l'utente ai fini dell'esatta quantificazione degli stessi.

Qualora il contatore non abbia funzionato regolarmente nel periodo antecedente la data di lettura, per cause non dolose imputabili all'utente e sulla base dell'accertamento effettuato dai tecnici del Comune e comunicato alla parte interessata, all'utente sarà fatturato un consumo pari a quello dello stesso periodo dell'anno precedente e, in mancanza di questo dato, si farà riferimento al consumo rilevato nell'ultimo periodo di regolare funzionamento.

Nel caso si tratti di nuova utenza, sarà addebitato il minimo impegnato.

L'utente potrà far pervenire al Comune le proprie controdeduzioni in merito a quanto accertato, entro il termine indicato nella nota con la quale è stato segnalato l'inconveniente.

Dette deduzioni saranno esaminate e riscontrate dal Comune prima di dar corso all'addebito del consumo nei modi di cui al comma precedente.-

Art.30 - VERIFICA DEL CONTATORE

Nel caso in cui l'utente ritenga non esatte le indicazioni del contatore, potrà chiedere al Comune un sopralluogo di verifica, da eseguirsi alla presenza dell'utente stesso. Se questa richiesta avviene in seguito all'emissione della bolletta esazione consumi, la domanda deve essere inoltrata ,per iscritto, entro la data di scadenza evidenziata in bolletta. In presenza di consumi anomali, in attesa delle verifiche del caso, la bolletta viene messa in sospensione.

Qualora detto sopralluogo non soddisfi l'utente, questi potrà chiedere in forma scritta un ulteriore accertamento presso l'officina del Comune o presso altro laboratorio di misura indicato dal Comune medesimo.

Le spese relative resteranno a carico dell'utente qualora gli errori del contatore a pressione e portata nominali fossero contenuti nella tolleranza prevista dalla classe del contatore.

Oltre tale limite previsto dalla tolleranza nominale del contatore, l'utente non dovrà rifondere alcuna spesa ed il Comune provvederà alla sostituzione del contatore. All'utente sarà riemessa l'ultima bolletta con un consumo riferito allo storico, come da art.29 , ed in caso di bolletta nel frattempo pagata, sarà rimborsata la quota eccedentaria indebitamente versata. Non saranno accordati conguagli o rimborsi su consumi in qualsiasi forma registrati in periodi precedenti, fatturati e regolarmente pagati dall'utente, senza che lo stesso abbia prodotto richiesta di verifica del contatore. Analogo atteggiamento si terrà anche rispetto a situazioni favorevoli al Comune (bollette negative).-

Art.31 - IMPOSSIBILITA' DI ACCEDERE AL CONTATORE PER LA LETTURA

In caso in cui gli incaricati del Comune non riescano ad effettuare la lettura per inaccessibilità del contatore, dovuta a causa non imputabile all'Ente, l'utente resta ugualmente vincolato all'adempimento di tutti i suoi obblighi contrattuali e sarà soggetto all'addebito del consumo corrispondente allo stesso periodo dell'anno precedente o comunque del minimo impegnato.

Il minimo addebitato non dà luogo a conguaglio con i consumi accertati nei quadrimestri successivi.

Della mancata lettura è dato avviso all'utente che potrà comunicare al Comune i consumi rilevati nel suo contatore, entro il termine di 10 gg. dal ricevimento dell'avviso.

Se in occasione della successiva rilevazione, non si potrà ugualmente accedere al contatore, l'utente sarà tenuto a concordare con il personale incaricato dal Comune le modalità per permettere allo stesso di effettuare la lettura ed i controlli necessari.

In caso di mancata disponibilità da parte dell'utente per quanto sopra, il Comune si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui al precedente art.17.-

TITOLO VI°- CONDIZIONI DELLA FORNITURA

Art.32 - MODALITA' DI EROGAZIONE

In caso in cui gli incaricati del Comune non riescano ad effettuare la lettura per inaccessibilità del contatore, dovuta a causa non imputabile all'Ente, l'utente resta ugualmente vincolato all'adempimento di tutti i suoi obblighi contrattuali e sarà soggetto all'addebito del consumo corrispondente allo stesso periodo dell'anno precedente o comunque del minimo impegnato.

Il minimo addebitato non dà luogo a conguaglio con i consumi accertati nei quadrimestri successivi.

Della mancata lettura è dato avviso all'utente che potrà comunicare al Comune i consumi rilevati nel suo contatore, entro il termine di 10 gg. dal ricevimento dell'avviso.

Se in occasione della successiva rilevazione, non si potrà ugualmente accedere al contatore, l'utente sarà tenuto a concordare con il personale incaricato dal Comune le modalità per permettere allo stesso di effettuare la lettura ed i controlli necessari.

In caso di mancata disponibilità da parte dell'utente per quanto sopra, il Comune si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui al precedente art.17.-

Il Comune, in presenza di situazioni straordinarie, imprevedibili e comunque indipendenti dalla sua volontà, non assume alcun impegno in merito alla quantità ed alla pressione dell'acqua della rete consorziale. L'utente che abbisogna di un'erogazione continua e costante deve prevedere nel proprio impianto una vasca di accumulo e di riserva.-

Il Comune, inoltre, non assume nessuna responsabilità per limitazioni o interruzioni di fornitura per cause accidentali, scioperi, ragioni di servizio, ordini delle Autorità. Tali situazioni non danno luogo a riduzione dei corrispettivi, a risarcimento danni e risoluzione del contratto.-

Il Comune si impegna comunque ad avvisare l'utente con i mezzi che saranno ritenuti più idonei, (manifesti pubblici, avvisi a mezzo stampa o radio locali, avviso porta a porta in presenza di situazioni circoscritte, avvisi con megafono su mezzo mobile), a secondo dei casi, in presenza di limitazioni o interruzioni del servizio per lavori programmabili di manutenzione ordinaria o straordinaria delle condotte adduttrici e/o distributrici o delle Centrali.-

Art.33 - IMPIANTI INTERNI

Per gli impianti interni, a valle del contatore, il Comune si riserva la facoltà di prescrivere le più opportune norme, sia dal lato igienico che dal lato tecnico. Resterà però in ogni caso a carico dell'utente la responsabilità dell'adempimento di ogni obbligo imposto dalle presenti e future disposizioni igienico-sanitarie sull'uso dell'acqua.-

Art.34 - OBBLIGHI DELL'UTENTE

L'utente, in relazione a quanto già precisato nelle presenti CGF, con la sottoscrizione del contratto di somministrazione:

- 1) autorizza formalmente il personale del Comune ad accedere nella sua proprietà, oltre che per la lettura del contatore anche per le verifiche o manutenzioni che si dovessero rendere necessarie, nonché per la chiusura e sigillo del contatore a seguito risoluzione del contratto;
- 2) si impegna ad evitare qualsivoglia manomissione dei sigilli applicati dal Comune alle connessioni ed agli apparecchi di misura;
- 3) si impegna ad adattare i propri impianti interni alle dimensioni della presa, restando esclusa ogni responsabilità a carico del Comune per qualsivoglia disservizio determinato dal fatto che l'utente abbia modificato il proprio impianto rispetto alla reale situazione constatata dal personale consorziale al momento del sopralluogo di cui al precedente art. 11;
- 4) si impegna a proteggere la presa, il contatore e relativi manufatti da qualsiasi danno ed in particolare dal gelo, curandone la pulizia, integrità, sorveglianza, conservazione, segnalando tempestivamente eventuali danni;
- 5) si impegna ad evitare, anche per tempi brevissimi, erogazioni consistenti istantanee che possano compromettere il regime della condotta consorziale e l'apparecchio di misura, ed astenersi dall'aspirare acqua direttamente dalla rete consorziale con impianti di pompaggio;
- 6) si impegna ad evitare, in assoluto, qualsiasi ritorno di acqua in condotta, collegamenti o accostamenti di qualunque genere tra le tubazioni dell'acqua potabile e condutture di altro tipo.

Ogni danno o spesa derivante dalla mancata osservanza di quanto ante precisato, resterà a carico esclusivo dell'utente, fatta salva ogni azione per responsabilità civile e penale e la sospensione della fornitura.-

Art.35 - CONSUMI ABUSIVI - DANNI

Qualsiasi consumo abusivo, intendendosi tale il consumo non misurato dal contatore o non altrimenti autorizzato, ferma restando l'eventuale responsabilità civile e penale, sarà fatturato in ragione del doppio dell'effettivo consumo, previa valutazione dell'Ufficio Tecnico Consorziale competente da effettuarsi in base a criteri tecnici o di confronto con utenze analoghe.

In caso di manomissione del contatore o accessori o della stessa condotta ad opera di ignoti, è fatto obbligo all'utente di darne tempestivo avviso al Comune e nei casi gravi alla stessa forza pubblica territorialmente competente.-

TITOLO VII° - NORME FINALI

Art.36 - RECLAMI - SEGNALAZIONI

L'utente per chiarimenti, comunicazioni, reclami, potrà rivolgersi agli Uffici Comunali, anche telefonicamente nel caso di questioni di scarsa rilevanza o agevole soluzione.

Ad ogni buon fine contestazioni rilevanti non saranno riconosciute se non formulate per iscritto.-

La presentazione del reclamo, relativa ad importi addebitati in bolletta, dovrà essere effettuata per iscritto e non esime comunque l'utente dal pagare l'importo fatturato entro i termini previsti, salvo quanto precisato al precedente art. 30 ultimo comma.

L'esito del reclamo sarà comunicato per iscritto entro 30 giorni dalla data del ricevimento.

Nel caso in cui l'utente non paghi, entro la scadenza indicata in bolletta, l'importo per il quale ha presentato il reclamo, il Comune, fino alla data di comunicazione all'utente dell'esito del reclamo, non dà applicazione a quanto previsto dal dettato del precedente art. 25.

Nel caso il reclamo non venga accolto l'utente è tenuto a pagare le somme dovute nel termine all'uopo segnalato dal Comune, ferma restando l'applicazione dell'indennità di mora a decorrere dalla data di scadenza indicata in bolletta.

Pertanto, qualora il reclamo non sia stato accettato e l'utente non abbia pagato, la somma contestata va pagata entro la data comunicata dal Comune tramite la lettera di definizione del reclamo.

Quanto dovuto a titolo di penalità di mora sarà addebitato nella bolletta successiva.

Ove sia riscontrata la fondatezza del reclamo il Comune provvede alla restituzione degli importi già pagati dall'utente, operando eventualmente anche compensazione nella successiva bolletta.

Ai predetti importi si applicano, per il periodo intercorrente tra l'avvenuto pagamento e la data del rimborso, gli interessi calcolati al tasso legale di interesse.

Art.37 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa al contratto di somministrazione dell'acqua potabile il foro competente è stabilito sulla base del luogo in cui è stato stipulato il contratto di fornitura.

Art.38 – EFFICACIA

Le presenti CGF si applicano di diritto a tutti i rapporti in essere alla data della sua entrata in vigore.

Art.39 - CASI NON PREVISTI DALLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Per tutto quanto non espressamente dalle presenti CGF trovano applicazione le disposizioni del codice civile.

Art.40 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO

Il Comune si impegna a dare tempestiva notizia all'utente delle modifiche apportate alle condizioni di contratto, facendo per tempo idonea campagna informativa, con precisa indicazione dei termini di decorrenza.

Trascorsi sessanta giorni dall'effettuazione della suddetta campagna informativa, senza che siano state presentate osservazioni dagli utenti o loro associazioni, le nuove disposizioni si intenderanno accettate.

Art. 41 - ALLACCIAMENTI AD USO ANTINCENDIO

Gli allacciamenti ad uso antincendio esistenti si suddividono in due categorie:

- A) normalmente chiuso;
- B) normalmente aperto.

A) NORMALMENTE CHIUSO (senza contatore)

Gli impianti del tipo " A " s'identificano con le installazioni di vecchia tipologia eseguite fino a circa il 1993 e si contraddistinguono per avere il punto di consegna costituito da una valvola d'intercettazione alloggiata entro idoneo pozzetto e sigillata in posizione " chiusa ".

L'utenza paga un canone annuo per ogni bocca sigillata. Tale canone è determinato in base al diametro della valvola di consegna e viene aggiornato con provvedimento del Comune.

Tale canone prevede oltre alla disponibilità ad erogare acqua in caso d'incendio anche l'onere a carico del Comune di effettuare tutte le riparazioni che si dovessero rendere necessarie per mantenere funzionante la presa come allo stato originario e la facoltà dell'utente a richiedere un intervento annuale al Comune per la verifica del corretto funzionamento dell'allacciamento antincendio fino al pozzetto di consegna.

Per ogni ulteriore intervento richiesto dall'utente per verifiche di funzionalità verrà addebitato un importo pari al 50% del canone annuo.

Sono escluse dal canone tutte le lavorazioni finalizzate a modifiche, aggiornamenti, adeguamenti, potenziamenti, anche se previste da successive normative di legge.-

In caso di necessità l'utente rompe i sigilli apposti dal Comune, apre la valvola ed eroga acqua. La rottura dei sigilli deve essere tempestivamente comunicata dall'utente al Comune entro massimo 48 ore, dando anche indicazioni dei tempi d'utilizzo della bocca antincendio con dichiarazione scritta e confermata dai VV.FF o altri soggetti intervenuti.

L'acqua erogata verrà conteggiata alle tariffe vigenti per la categoria " ALTRI USI ", sulla base della portata oraria nominale del contatore avente diametro pari alla valvola di consegna installata, o immediatamente superiore nel caso i diametri non coincidano.

In caso di verifica da parte del personale consorziale, per ogni eventuale sigillo manomesso di cui manchi comunicazione da parte dell'utente al Comune, verrà addebitato un compenso pari a cinque volte il canone annuo.

Sono a carico dell'utente le seguenti incombenze:

- Segnalazioni a norme di legge circa l'ubicazione del pozzetto di consegna della presa antincendio, per interventi necessitanti sia in ore diurne che notturne;
- Perimetrazione dell'area occupata dal pozzetto, con l'obbligo di evitare il deposito di materiali, attrezzature, o parcheggiare automezzi e mezzi meccanici che possano in qualche modo impedire o limitare l'ispezione e/o l'utilizzo;
- Protezione termica dal gelo;
- Ogni altro intervento previsto dalle presenti CGF per i normali allacciamenti d'utenza.

B) NORMALMENTE APERTO (con contatore)

Gli impianti del tipo " B " s'identificano con le installazioni di nuova tipologia eseguite a partire dal 1993 sulla base di specifiche richieste dei VV.FF. e sono gli unici impianti che il Comune concede attualmente per l'uso antincendio.

Tali impianti si contraddistinguono per avere il punto di consegna costituito da un particolare misuratore denominato " COMBINATO " in quanto costituito da due contatori in parallelo di cui uno Woltmann per le portate elevate ed uno a turbina per le piccole portate. Tali contatori si commutano automaticamente al variare della portata.

A monte e a valle del misuratore combinato sono installate rispettivamente una saracinesca d'intercettazione " sempre aperta " ed una valvola di non ritorno a basse perdite di carico.

L'utenza stipula per tale allacciamento due contratti di fornitura relativi ai due contatori che costituiscono il COMBINATO installato ed il consumo effettuato viene rilevato con la stessa cadenza utilizzata per le normali utenze e fatturato alle tariffe previste per la categoria "ALTRI USI". Non si concedono tariffe agevolate in presenza di rilevanti consumi.

L'utente corrisponde per ogni contatore COMBINATO installato un canone annuo manutenzione presa antincendio denominato CMPA, determinato in base al diametro del Woltmann del Combinato, aggiornato periodicamente con provvedimento del Comune, e addebitato in quote corrispondenti ai periodi di fatturazione annuale.

L'utente non corrisponde per questi impianti il nolo contatore, in quanto in sede di primo impianto viene addebitato all'utente l'intero costo del contatore COMBINATO.

Tale canone CMPA prevede l'onere a carico del Comune di effettuare tutte le riparazioni che si dovessero rendere necessarie per mantenere funzionante la presa, compresa la sostituzione del contatore Combinato e la facoltà dell'utente a richiedere un intervento annuale al Comune per la verifica del corretto funzionamento dell'allacciamento antincendio fino al pozzetto di consegna.

Per ogni ulteriore intervento richiesto dall'utente per verifiche di funzionalità verrà addebitato un importo pari al 50% del canone annuo manutenzione presa.

Sono escluse dal canone tutte le lavorazioni finalizzate a modifiche, aggiornamenti, adeguamenti, potenziamenti, anche se previste da successive normative di legge, della presa nel suo complesso nonché eventuali rotture del contatore connesse ad incuria o disattenzione da parte dell'utente (es. rottura per mancata protezione dal gelo).-

L'utente in caso di necessità utilizza l'acqua nella quantità che si renderà necessaria e comunque entro i limiti di portata nominale previsti dai calibri del contatore Combinato installato, senza dare nessuna comunicazione al Comune.

Sono a carico dell'utente le seguenti incombenze:

- Segnalazioni a norme di legge circa l'ubicazione del pozzetto di consegna della presa antincendio, per interventi necessitanti sia in ore diurne che notturne;
- Perimetrazione dell'area occupata dal pozzetto, con l'obbligo di evitare il deposito di materiali, attrezzature, o parcheggiare automezzi e mezzi meccanici che possano in qualche modo impedire o limitare l'ispezione e/o l'utilizzo;
- Protezione termica dal gelo;
- Ogni altro intervento previsto dalle presenti CGF per i normali allacciamenti d'utenza.